IL DATORE DI LAVORO NON PUO' DELEGARE A SOGGETTI TERZI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLO "STRESS LAVORO-CORRELATO"

"La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e pertanto a essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del T.U.). In particolare l'articolo 17 citato individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di awalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia."

[Interpello n.5 del 3 maggio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]

* * *

Nei primi giorni del corrente mese di Maggio, la Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto come sopra a un quesito della FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI in tema di ammissibile delega da parte del datore di lavoro a terzi, come previsto dall'articolo 17, comma 1 lettera a) del T.U., per la valutazione del rischio *stress lavoro correlato*.

Ha ritenuto infatti di richiamare l'art. 28, comma 1, T.U. che prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

Il quesito sottoposto ad Interpello se la fattispecie possa considerarsi compresa nel *principio generale di delegabilità* (articolo 16, comma 1, del T.U.) - che può consentire eccezioni unicamente nei casi in cui la delega non sia *espressamente esclusa* -, ha trovato pertanto risposta negativa.